

ATTO N. 429-379/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente Sanità e Servizi Sociali

Relatore di maggioranza Presidente Attilio Solinas Relatore di minoranza Consigliera Maria Grazia Carbonari

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno


SUL

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente:

"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n.
11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge
regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra
di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed
integrazioni di leggi regionali)"

Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente l'11 maggio 2016

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 13 maggio 2016




COMUNICAZIONE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta dell'11 maggio 2016 ha esaminato in sede referente l'atto n. 429-379 e ha deciso di esprimere a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto.


La Commissione. ai sensi dell'articolo 25. comma 3. del Regolamento interno ha abbinato l'esame degli atti n. 429 e n. 379 ed ha formulato, un testo unificato avente il seguente titolo: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)".

La Commissione ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa, per la maggioranza il Presidente Attilio



Solinas e per la minoranza la Consigliera Maria Grazia Carbonari.

Si chiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo, all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, approvato con deliberazione n. 931 dell'8 febbraio 2016, concernente: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) e modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)", depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 11 febbraio 2016 e trasmessa in pari data per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. 843 (ATTO N. 429);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Rometti, concernente: "Integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali)", depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 25 gennaio 2016 e trasmessa in pari data per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. 408 (ATTO N. 379);


ATTESO che la III Commissione consiliare ha abbinato, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3 del Regolamento interno l'esame dei suddetti atti ed ha formulato un testo unificato, recante il seguente titolo: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)" (ATTO n. 429-379 Bis);

ATTESO altresì che il testo unificato proposto dalla Commissione è rimesso alla discussione ed approvazione di questa Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTE le proposte di emendamento presentate in Commissione ed approvate;

VISTO l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; VISTO l'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241;



VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 e l'Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 565, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 3-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 25;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;

VISTO il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2;

VISTO il parere e udite le relazioni della III Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza il Presidente Attilio Solinas e per la minoranza dal Consigliere Maria Grazia Carbonari (ATTO N. 429-379/BIS);

VISTO lo Statuto;


VISTO il Regolamento interno;

con n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari e n. ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

 di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)", composta di n.56 articoli nel testo che segue:




aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)". TITOLO I MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 11 PARTE I SANITÀ Art. 1 (Modificazioni all'articolo 8) 1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo la parola: "esprime" sono aggiunte le seguenti: ", con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativo," 2. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 11/2015, le parole: "entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della l. 241/1990". Art. 2 (Modificazione all'articolo 26) 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età," sono soppresse.	TEGES DECESSES DALLA GUALTA	
integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di silancio 2015 in materia di protecti di leggi regionale 30 marzo 2015, n. 3 lla legge regionale 30 marzo 2015, n. 3 lla l	TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA	1
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 11 PARTE I SANITÀ Art. 1 (Modificazioni all'articolo 8) 1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo la parola: "esprime" sono aggiunte le seguenti: ", con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),". 2. Alfa lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 11/2015, le parole: "entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della l. 241/1990". Art. 2 (Modificazione all'articolo 26) 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età," sono soppresse.	integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di	integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di
ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 11 PARTE I SANITÀ Art. 1 (Modificazioni all'articolo 8) 1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo la parola: "esprime" sono aggiunte le seguenti: ", con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),". 2. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 11/2015, le parole: "entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della l. 241/1990". Art. 2 (Modificazione all'articolo 26) 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età," sono soppresse.	TITOLO I	TITOLO I
Art. 1 (Modificazioni all'articolo 8) 1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo la parola: "esprime" sono aggiunte le seguenti: ", con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),". 2. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 11/2015, le parole: "entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della l. 241/1990". Art. 2 (Modificazione all'articolo 26) 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età," sono soppresse.	ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE	ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE
(Modificazioni all'articolo 8) 1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo la parola: "esprime" sono aggiunte le seguenti: ", con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),". 2. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 11/2015, le parole: "entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della l. 241/1990". Art. 2 (Modificazione all'articolo 26) 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età," sono soppresse.		SANITÀ
1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo la parola: "esprime" sono aggiunte le seguenti: ", con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),". 2. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 11/2015, le parole: "entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della l. 241/1990". Art. 2 (Modificazione all'articolo 26) 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età," sono soppresse.		Art. 1
8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo la parola: "esprime" sono aggiunte le seguenti: ", con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),". 2. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 11/2015, le parole: "entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della l. 241/1990". Art. 2 (Modificazione all'articolo 26) 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età," sono soppresse.	(Modificazioni all'articolo 8)	(Modificazioni all'articolo 8)
8 della I.r. 11/2015, le parole: "entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della I. 241/1990". Art. 2 (Modificazione all'articolo 26) 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della I.r. 11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età," sono soppresse.	8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), dopo la parola: "esprime" sono aggiunte le seguenti: ", con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai	ldem
(Modificazione all'articolo 26) 1. Al comma 1 dell'articolo 26 della I.r. 11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età," sono soppresse.	8 della l.r. 11/2015, le parole: "entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità ed i termini previsti	Idem
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della I.r. 11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età," sono soppresse.	Art. 2	Art. 2
11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età," sono soppresse.	(Modificazione all'articolo 26)	(Modificazione all'articolo 26)
A-4 2	11/2015, le parole: "che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di	ldem
Art. 3 Art. 3	Art. 3	Art. 3




(Modificazione all'articolo 33)	(Modificazione all'articolo 33)
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 33 della I.r. 11/2015, è sostituito dal seguente: "Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute.".	ldem
Art. 4	Art. 4
(Integrazione alla I.r. 11/2015)	(Integrazione alla I.r. 11/2015)
1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:	Idem
"Art. 47 bis	ldem
(Limiti di spesa del personale delle aziende sanitarie regionali)	Idem

essere considerate adempienti rispetto al essere considerate adempienti rispetto al limite di spesa posto dall'articolo 9. limite di spesa posto dall'articolo 9. comma 28 del decreto legge 31 maggio comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria competitività economica), convertito, con competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove, sulla base degli esiti del n. 122, laddove, sulla base degli esiti del Tavolo adempimenti di cui all'articolo 12 Tavolo adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo dell'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, risulti rispettato dalla Regione il 2005, risulti rispettato dalla Regione il vincolo di spesa del personale, pari alla vincolo di spesa del personale, pari alla spesa sostenuta nell'anno 2004 ridotta spesa sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4 per cento, vincolo già fissato dell'1,4 per cento, vincolo già fissato dall'articolo 1, comma 565, lettera a) della dall'articolo 1, comma 565, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. (Disposizioni per la formazione del Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e da ultimo (legge finanziaria 2007)) e da ultimo confermato dall'articolo 17, commi 3 e 3- confermato dall'articolo 17, commi 3 e 3bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni per la stabilizzazione (Disposizioni finanziaria), convertito, con modificazioni, stabilizzazione finanziaria), convertito, con dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, modificato e integrato dall'articolo 1, n. 111, come modificato e integrato comma 584 della legge 23 dicembre dall'articolo 1, comma 584 della legge 23 2014, n. 190 (Disposizioni per formazione bilancio del annuale

1. Le aziende sanitarie regionali possono 2. Le aziende sanitarie regionali possono di stabilizzazione finanziaria 296 legge 27 dicembre 2006, n. urgenti la dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la e formazione del bilancio annuale



pluriennale dello Stato (legge di stabilità i	oluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015)).".	2015)).".
Art. 5	Art. 5
(Modificazioni dell'articolo 87)	(Modificazioni all'articolo 87)
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 11/2015, il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ";".	idem
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 11/2015 è aggiunta la seguente:	Idem
"e bis) i beni immobili che si intendono acquisire nel triennio per il perseguimento dei fini istituzionali.".	ldem
Art. 6	Art. 6
(Integrazione alla I.r. 11/2015)	(Integrazione alla I.r. 11/2015)
Dopo l'articolo 88 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:	2. Dopo l'articolo 88 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:
"Art. 88/bis	Idem
(Autorizzazione all'acquisizione e alla sottoscrizione di contratti atipici)	Idem
1. L'acquisizione di beni immobili già prevista nel Piano triennale del patrimonio deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale allo scopo di verificare la conformità delle operazioni patrimoniali con la programmazione regionale.	
 Sono altresì soggetti all'autorizzazione da parte della Giunta regionale i contratti atipici relativi ai beni immobili, nel rispetto della normativa nazionale vigente.". 	i
	Art. 6-bis
	(Integrazione alla I.r. 11/2015)
	1. Dopo l'articolo 91 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente: "Art. 91 bis
	1. La Regione promuove e coordina, per fini umanitari o per altri scopi comunque non lucrativi, la cessione e l'utilizzo, in Italia e all'estero, del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie




	pubbliche e private operanti sul territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 2, lettera d) e commi 3 e 4.
	2. L'attività di promozione e coordinamento di cui al comma 1 avviene nel rispetto dell'autonomia patrimoniale, gestionale e contabile delle aziende sanitarie regionali e con riferimento ai beni mobili dichiarati fuori uso dalle stesse e cancellati dal relativo inventario ai sensi dell'articolo 91.
	3. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, con proprio atto, definisce le necessarie indicazioni operative, nel rispetto dei seguenti criteri:
	a) l'adesione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui al comma 1 all'attività di promozione e coordinamento della Regione avviene su base volontaria;
	b) il bene messo a disposizione deve essere funzionante e libero da vincoli, secondo quanto previsto dalle procedure di contabilità generale;
	c) la cessione del bene, ai fini previsti dal presente articolo, deve avvenire a titolo gratuito;
	d) possono presentare richiesta per la cessione o l'utilizzo dei beni dismessi gli enti pubblici, le organizzazioni e gli enti non governativi riconosciuti a livello nazionale, gli enti ecclesiastici riconosciuti, le organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali, le rappresentanze diplomatiche in Italia ed all'estero, la Croce rossa italiana, fatta salva l'eventualità che il destinatario ultimo del bene non coincida con il richiedente.
,	4. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 3, definisce, altresì, le modalità di vigilanza e controllo sull'effettivo utilizzo del bene per le finalità previste dal presente articolo.



5. I soggetti richiedenti di cui al comma 3, lettera d), provvedono in proprio al trasporto dalla struttura in cui si trova il bene alla destinazione finale, senza alcun onere per l'amministrazione regionale e per l'ente che cede il bene.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 6-ter
(Modificazioni all'articolo 107)
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 107 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:
d) invio, nei Paesi oggetto dell'intervento, del patrimonio mobiliare dismesso di cui all'articolo 91-bis, con particolare riferimento alle attrezzature medico-chirurgiche, anche tramite i soggetti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo.
2. Al comma 4 dell'articolo 107 della I.r. 11/2015, dopo le parole "La struttura competente della Giunta regionale individua", sono inserite le seguenti: "i beni mobili e".
Art. 6 quater
(Modificazione all'articolo 117)
1. Il comma 1 dell'articolo 117 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta regionale disciplina, con norme regolamentari, le modalità e i termini per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) da parte di strutture pubbliche e private, nel rispetto del decreto del Presidente



	della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).". Art. 6 quinquies (Modificazione all'articolo 124)
	1. Al comma 8 dell'articolo 124 della l.r. 11/2015 le parole: "ai sensi del Reg. reg. 2/2000" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 117, comma 1".
	Art. 6 sexies
	(Modificazione all'articolo 126)
	1. Al comma 1 dell'articolo 126 della l.r. 11/2015 le parole: "dal Reg. reg. 2/2000" sono sostituite dalle seguenti: "dalle norme regolamentari di cui all'articolo 117, comma 1".
	2. Al comma 3 dell'articolo 126 della I.r. 11/2015 le parole: "dal Reg. reg. 2/2000" sono sostituite dalle seguenti: "dalle norme regolamentari di cui all'articolo 117, comma 1".
Art. 7	Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 153)	(Sostituzione dell'articolo 153)
L'articolo 153 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:	ldem
"Art.153	Idem
(Struttura regionale di coordinamento)	Idem
1. Il Centro Regionale Sangue, istituito con deliberazione della Giunta regionale, in attuazione della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati) e dell'Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011, è la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Regione.	



2. La SRC è la struttura tecnico- organizzativa che garantisce lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue. Sono inoltre affidate a tale struttura le attività di coordinamento del sistema sangue regionale in tutti gli ambiti definiti dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali, al fine di garantire il costante perseguimento degli obiettivi di sistema, rendere omogenei i livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione e contribuire al perseguimento dell'appropriatezza in medicina trasfusionale su tutto il territorio della Regione.	Idem
3. La Giunta regionale stabilisce, con	Idem
proprio atto, la composizione e le modalità di funzionamento della SRC.".	
Art. 8	Art. 8
(Modificazioni all'articolo 154)	(Modificazioni all'articolo 154)
1. Al comma 2 dell'articolo 154 della l.r. 11/2015, le parole: "eroga contributi" sono sostituite dalle seguenti: ", in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della l. 219/2005 e sulla base di quanto definito nel relativo Accordo attuativo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008, ed in particolare dello schema tipo per la stipula di convenzioni, garantisce il rimborso dei costi dell'attività associativa nonché della eventuale attività di raccolta".	ldem
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 154 della I.r. 11/2015 sono abrogati.	Idem
	Art. 9
Art. 9	Art. 9
Art. 9 (Modificazioni alla I.r. 11/2015)	(Modificazioni alla I.r. 11/2015)



2. Gli articoli da 206 a 214 del Capo IV del Titolo XVI della I.r. 11/2015 sono	Idem
sostituiti dai seguenti:	
"Art. 206	Idem
(Oggetto e finalità)	Idem
1. La Regione, con il presente Capo, nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in materia:	Idem
a) promuove il benessere degli animali;	Idem
b) disciplina la tutela degli animali di affezione;	b) promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione;
c) favorisce gli interventi volti a contrastare il randagismo;	c) adotta i provvedimenti e le misure necessarie a contrastare il randagismo e favorire l'adozione, promuovendo in particolare il possesso responsabile degli animali di affezione e il controllo delle nascite;
superamento della filosofia del ricovero degli animali d'affezione favorendo azioni	permanente degli animali di affezione, favorendo azioni volte all'affidamento e
senziente e come tale il diritto alla dignità	dell'articolo 13 del Trattato sul
3. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove una cultura zoofila al fine di garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali e dell'uomo.	3. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali d'affezione e promuove la corretta relazione uomo-animali-ambiente impostata sul rispetto di ogni essere vivente, al fine di garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali e dell'uomo.
	4. La Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo sociale degli animali di



nella vita della collettività e del singolo affezione nella vita della collettività e del individuo. Favorisce, altresì, l'integrazione singolo individuo. animale-uomo anche promuovendo l'integrazione l'accesso degli animali di affezione ai promuovendo, nel rispetto delle norme luoghi pubblici, ai mezzi pubblici, alle igieniche e di sicurezza, l'accesso degli strutture ricettive e sanitarie, nel rispetto animali di affezione ai luoghi pubblici o delle norme igieniche e di sicurezza. La aperti al pubblico, ai mezzi di trasporto Giunta regionale stabilisce, con proprio pubblici, alle strutture ricettive e sanitarie. misure di atto. le dell'accesso.

altresì. Favorisce. anche animale-uomo promozione La Giunta regionale stabilisce, con proprio misure di promozione atto. le dell'accesso.

5. La Regione promuove, inoltre, l'utilizzo 5. degli animali di affezione per gli Interventi l'impiego degli animali di affezione per gli Assistiti con gli Animali (IAA) di cui Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) di all'articolo 213 e per il sostegno alla cui all'articolo 213 e per il sostegno alla disabilità, tutelandone il rispetto e il disabilità, tutelandone il rispetto e il benessere sia fisico che etologico.

La Regione promuove, benessere sia fisico che etologico.

Art. 207	Idem
(Definizioni)	ldem
1. Ai fini del presente Capo si intende per:	ldem


- dall'uomo, per compagnia senza fini dall'uomo per compagnia senza produttivi o alimentari, compresi quelli che produttivi o alimentari, compresi svolgono attività utili all'uomo, come il animali affezione:
- animale di affezione: ogni animale a) animale di affezione: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto tenuto o destinato ad essere tenuto gli che svolaono attività utili cane per disabili, gli animali per gli IAA, all'uomo, come il cane per disabili, gli per la riabilitazione e impiegati nella animali per gli IAA, per la riabilitazione e pubblicità. Gli animali selvatici in libertà, di impiegati nella pubblicità. Gli animali norma, non sono considerati animali di selvatici in libertà non sono considerati animali di affezione;
- contenzione:
- cane e gatte vagante: cane e gatte b) cane o gatto vagante: cane o gatto segnalato come libero da mezzi di segnalato libero nel territorio senza mezzi di contenzione:
- proprietario;
- cane abbandonato: cane vagante c) cane abbandonato: cane vagante per il per il quale è possibile risalire al quale è possibile risalire al proprietario o al detentore:
- gatto libero sul territorio, non identificato e identificato e comunque non riconducibile comunque non riconducibile ad proprietario:
- animale randagio: cane vagante e d) cane randagio: cane vagante non un ad un proprietario o ad un detentore;
- e) dal medico valutato dell'azienda rischio potenziale elevato per l'incolumità aziende pubblica e degli altri animali;
- cane a rischio di aggressività: cane e) cane a rischio di aggressività: cane che veterinario dopo valutazione comportamentale da unità sanitaria locale a parte del servizio veterinario delle unità sanitarie locali, seguito denominato servizio veterinario, eventualmente coadiuvato

Regione Umbria Assemblea legislativa

%	
	da un medico veterinario esperto in comportamento animale, viene dichiarato a rischio elevato per l'incolumità pubblica e degli altri animali;
del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale che risponde dei	f) proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile di un animale di affezione che, in tale qualità, ha provveduto a registrarlo all'anagrafe regionale degli animali di affezione di cui all'articolo 219 o che comunque lo detiene stabilmente;
qualunque titolo, detiene un animale di	g) detentore: qualunque persona fisica o giuridica che detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, anche su incarico del proprietario, un animale di affezione e ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
	g bis) gatto libero: gatto vagante nel territorio non riconducibile ad un proprietario o ad un detentore;
cinque gatti adulti, di entrambi i sessi, in età produttiva, che vive in libertà, legato stabilmente con un territorio e con l'uomo. La colonia felina è individuata in aree pubbliche o aperte al pubblico di centri abitati ed è accudita ed alimentata, al di fuori di una proprietà privata, da associazioni di volontariato o da singoli cittadini, individuati quali responsabili della	
	h bis) gattile sanitario: struttura sanitaria di ricovero temporaneo, ubicata all'interno dei canili sanitari e dei canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario, dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti liberi, appartenenti o non a colonie feline, recuperati per motivi sanitari, in attesa di essere reimmessi nel territorio o nel gruppo a cui appartengono;
i) oasi felina: struttura pubblica o	i) oasi felina: struttura pubblica, gestita




	direttamente o mediante convenzioni o
detenzione per finalità ludico sportive: detenzione, per finalità connesse alla cinofilia o all'attività venatoria, senza scopo di lucro, nella medesima struttura, di un numero di cani superiore a dieci, appartenenti a diversi proprietari;	Idem
pubblica, provvista di ambulatorio per gli interventi sanitari ed adibita al ricovero temporaneo dei cani randagi catturati, ovvero dal momento della cattura fino ad un massimo di sessanta giorni e	convenzioni, provvista di ambulatorio per gli interventi sanitari ed adibita al ricovero temporaneo dei cani randagi catturati, ovvero dal momento della cattura fino ad un massimo di sessanta giorni e
adibita a ricovero dei cani randagi catturati che hanno superato il periodo di ricovero	<u> </u>
struttura privata adibita a canile sanitario e/o a canile rifugio, destinata al ricovero di cani randagi catturati nel territorio	o) canile privato convenzionato: struttura privata convenzionata adibita a canile sanitario e/o a canile rifugio, destinata al ricovero di cani randagi catturati nel territorio comunale, che può ospitare anche cani e gatti di privati;
p) detenzione personale a scopo amatoriale con finalità non economiche: detenzione di uno o più animali di affezione a scopo amatoriale da parte di un unico proprietario o comunque di un nucleo familiare;	
q) detenzione con finalità economiche: detenzione di animale di affezione finalizzata ad attività economica, quale:	Idem



allevamento di cani e di gatti, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno;	
2) negozi di vendita di animali;	ldem
3) pensioni per animali;	ldem
4) attività di toelettatura;	Idem
5) centri di addestramento.	Idem
Art. 208	ldem
(Competenze della Regione)	ldem
1. La Giunta regionale provvede, in particolare:	ldem
a) a stabilire i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi per cani;	a) a stabilire i criteri per la costruzione, il risanamento e la corretta gestione dei canili sanitari e dei canili rifugio;
b) ad adottare il piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione di cui all'articolo 211;	ldem
c) ad approvare il programma annuale degli interventi, attuativo del piano di cui alla lettera b);	ldem
d) a garantire l'implementazione e lo sviluppo dell'anagrafe regionale informatizzata degli animali di affezione, nonché l'accesso alla stessa da parte dei comuni singoli o associati e dei soggetti competenti al controllo, ai sensi della normativa vigente;	
gatti nelle oasi feline , nei canili rifugio, nei	mantenimento giornaliero dei cani nei canili di cui all'articolo 219 ter e dei gatti nelle oasi feline di cui all'articolo 219 quateri idonee a garantire le condizioni di
servizi veterinari sui criteri per il rilascio dell'autorizzazione dei veterinari liber professionisti abilitati all'iscrizione degli	f) ad emanare linee di indirizzo al servizio veterinario sui criteri per il rilascio ai veterinari liberi professionisti dell'autorizzazione all'iscrizione degli animali da affezione nell'anagrafe di cui alla lettera d);
g) a promuovere l'adozione degl animali ospitati nei canili rifugio e nei canil	g) a promuovere l'adozione degli animali ospitati nei canili rifugio e nei canili privati



convenzioni con l'Università degli Studi di Perugia e campagne di sensibilizzazione da realizzare in collaborazione con i comuni singoli o associati, con i servizi veterinari e con le associazioni di	l'Università degli Studi di Perugia e campagne di sensibilizzazione da realizzare in collaborazione con i comuni singoli o associati, con il servizio veterinario e con le associazioni di
	g bis) a stabilire i tassi di affidamento annuale che devono essere rispettati dai canili rifugio e dai canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio secondo il criterio per cui i tassi medesimi devono essere inversamente proporzionali alle percentuali di affidamento delle singole strutture, calcolate sulla base dei dati dell'anno precedente;
h) a stabilire i criteri e le modalità per il riparto dei contributi, tra i comuni singoli o associati, per la realizzazione degli interventi di loro competenza.	Idem
	i) a istituire un numero unico per le
	emergenze veterinarie e di pronto soccorso;
Art. 209	,
Art. 209 (Competenze dei comuni)	soccorso;
	soccorso;
(Competenze dei comuni) 1. l comuni, singoli o associati,	soccorso; Idem Idem
(Competenze dei comuni) 1. l comuni, singoli o associati, provvedono in particolare: a) ad attuare piani di controllo delle	Idem Idem Idem Idem Idem
(Competenze dei comuni) 1. I comuni, singoli o associati, provvedono in particolare: a) ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione; b) alla costruzione di canili sanitari e canili rifugio e alla ristrutturazione di quelli esistenti nel rispetto del piano di cui	Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem



garantiscono la presenza, nella struttura, di volontari delle associazioni medesime preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;	che garantiscono la presenza, nella
	d bis) a rispettare i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera g bis), nella gestione diretta dei canili rifugio di cui alla lettera d);
e) alla partecipazione a campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti dei cani ricoverati presso i canili rifugio e i canili privati convenzionati, in collaborazione con la Regione, con i servizi veterinari e con le associazioni di volontariato;	e) a promuovere, organizzare e partecipare a campagne di sensibilizzazione per incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso i canili rifugio e i canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio, in collaborazione con la Regione, con il servizio veterinario e con le associazioni di volontariato;
	e bis) ad eseguire, tramite il servizio veterinario, gli adempimenti di identificazione e registrazione dei cani randagi rinvenuti sul proprio territorio, ai sensi dell'articolo 219, comma 6;
	e ter) a collocare presso un canile rifugio o un canile privato convenzionato adibito a canile rifugio i cani vaganti rinvenuti o catturati sul proprio territorio, ai sensi dell'articolo 219 bis, comma 2;
	e quater) ad assicurare ricovero, custodia, identificazione, sterilizzazione, mantenimento e assistenza sanitaria dei gatti ospitati nelle oasi feline del proprio territorio;
veterinari, le colonie feline e ad autorizzarne la gestione a privati cittadini	f) a censire, d'intesa e in collaborazione con il servizio veterinario, le colonie feline e ad autorizzarne la gestione da parte di privati cittadini o di associazioni di volontariato che ne facciano richiesta, vigilando sul rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli animali e sul controllo delle nascite;
	g) a garantire la raccolta delle carcasse degli animali non identificati e



competenza, anche attraverso la stipula di	comunque non riconducibili ad un
convenzioni con soggetti autorizzati.	proprietario o ad un detentore deceduti sul territorio di competenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con soggetti autorizzati;
	1 bis. Nella gestione dei canili rifugio mediante le convenzioni di cui al comma 1, lettera d), i Comuni devono adottare idonee misure affinché vengano rispettati i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera g bis), individuando il mancato rispetto dei tassi medesimi come inadempienze alle convenzioni stipulate, anche prevedendo l'eventuale risoluzione delle stesse.
Art. 210	ldem
(Competenze delle aziende unità sanitarie locali)	Idem
1. Le aziende unità sanitarie locali provvedono, in particolare:	ldem
in ogni singolo animale di affezione e all'iscrizione dell'animale stesso	a) all'inserimento di apposito microchip in ogni animale di affezione di cui all'articolo 219 e all'iscrizione dell'animale stesso all'anagrafe regionale di cui al medesimo articolo 219;
b) all'aggiornamento dell'anagrafe regionale informatizzata degli animali d'affezione;	b) all'aggiornamento dell'anagrafe regionale informatizzata degli animali d'affezione di cui alla lettera a);
c) alla cattura di cani vaganti;	ldem
	d) all'affidamento temporaneo dei cani randagi catturati, ai sensi dell'articolo 219 bis, comma 5, nonché all'osservazione, profilassi e assistenza sanitaria dei cani in affidamento temporaneo ai sensi dello stesso articolo 219 bis, comma 6
d) alla profilassi e all'assistenza sanitaria sugli animali custoditi nei canili sanitari e nei canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario, nenché sui cani in affido temperaneo;	



	e) alla identificazione e sterilizzazione dei cani randagi catturati sul territorio, nonché all'identificazione, sterilizzazione e cura dei gatti appartenenti alle colonie feline;
di cui al presente Capo, anche in collaborazione con la Regione, i comuni	f) a partecipare ad iniziative di informazione e promozione sulle materie di cui al presente Capo, anche in collaborazione con la Regione, i comuni singoli o associati e le associazioni di volontariato;
collaborazione con i comuni singoli o associati, anche attraverso il	g) a collaborare con i comuni singoli o associati nel censimento delle colonie feline, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato;
h) alla soppressione dei cani randagi e dei gatti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 216;	
 i) all'esame ed alla valutazione dei cani morsicatori o a rischio di aggressività; 	Idem
l) al servizio di reperibilità e pronto soccorso veterinario per animali di affezione feriti o incidentati, anche in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia;	Idem
	I bis) all'erogazione delle prestazioni di primo e di secondo livello di cui all'articolo 219 quinquies;
m) alla collaborazione, alla redazione e all'attuazione del piano e del programma di cui all'articolo 211.	m) alla collaborazione nella redazione e nell' attuazione del Pi ano e del programma di cui all'articolo 211.
presente articolo sono svolte da apposita	2. Le funzioni e le attività di cui al presente articolo sono svolte da apposita unità organizzativa delle aziende unità sanitarie locali.
Art. 211	ldem
(Piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione e programma annuale)	ldem
1. La Giunta regionale, sentite le aziende unità sanitarie locali, adotta il piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione, di seguito denominato piano.	




2. Il piano stabilisce, in particolare:	ldem
a) i criteri per gli interventi di costruzione e risanamento dei canili comunali;	a) i criteri per gli interventi di costruzione, risanamento e corretta gestione dei canili sanitari e dei canili rifugio;
b) le iniziative di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di consentire ai giovani una maggiore consapevolezza del rapporto fra uomo, animali e ambiente;	sensibilizzazione ed educazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al
c) i corsi di aggiornamento sul benessere degli animali rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle aziende unità sanitarie locali e alle guardie zoofile;	idem
d) la determinazione delle tariffe per le prestazioni previste dal presente Capo.	Idem
3. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa ed ha validità triennale.	ldem
piano, approva il programma annuale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione, di	4. La Giunta regionale, in attuazione del piano, entro il 30 aprile di ogni anno adotta il programma annuale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione, di seguito denominato programma, elaborato in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali sentite le associazioni di volontariato iscritte all'Elenco di cui all'articolo 212.
Art. 212	ldem
(Elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali)	Idem
	01. Presso la struttura regionale competente in materia di Sanità veterinaria è istituto l'Elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali, di seguito denominato elenco.
materia di Sanità veterinaria è preposta alla tenuta dell'elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali, di seguito denominato elenco. A	apposita richiesta, tutte le associazioni di volontariato, ferma restando la possibilità di iscrizione al registro regionale delle



volontariato, fermo restando la possibilità di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 371 del presente Testo unico.	all'articolo 371.
	2. Con apposito atto della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco nonché i criteri per l'inserimento nello stesso delle associazioni di volontariato di cui al comma 1.
Art. 213	ldem
(Interventi Assistiti con gli Animali – IAA)	ldem
Animali (IAA), a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa nei seguenti ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA),	normativa e delle disposizioni vigenti, promuove la conoscenza e l'utilizzo degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa nei seguenti ambiti di intervento: Terapia Assistita con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistita con gli
2 Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti anche ad individui sani, al fine di promuovere il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo animale.	
3. Per le attività di cui al comma 1 è vietato il ricorso a cuccioli, ad animali selvatici ed esotici.	ldem
Art. 214	ldem
(Responsabilità e doveri del proprietario e del detentore)	Idem
animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed	1. Chiunque sia proprietario o detentore di un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici con riguardo alla



razza, all'età e al sesso.	specie, alla razza, all'età e al sesso.
	2. Il proprietario e il detentore, fermo restando i divieti previsti dalla normativa vigente in materia, non possono :
a) detenere animali che non si possono adattare alla cattività;	Idem
 b) detenere animali in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi; 	ldem
c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;	Idem
d) organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti per gli animali;	ldem
e) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;	Idem
f) utilizzare animali di età inferiore a quattro mesi nelle mostre, nelle fiere	ldem
espositive e nelle altre manifestazioni espositive;	
	f bis) esporre gli animali nei negozi a fini di vendita;
	fini di vendita;
g) vendere o cedere cani non identificati e registrati, nonché cani di età inferiore ai sessanta giorni, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario del servizio veterinario o da un medico veterinario libero-professionista autorizzato ad accedere all'anagrafe regionale	fini di vendita;
g) vendere o cedere cani non identificati e registrati, nonché cani di età inferiore ai sessanta giorni, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario del servizio veterinario o da un medico veterinario libero-professionista autorizzato ad accedere all'anagrafe regionale informatizzata degli animali di affezione; h) utilizzare a scopo di sperimentazione gli animali di affezione	fini di vendita;



giornaliero;	
m) lasciare gli animali di affezione liberi o incustoditi.	ldem
riproduzione di un animale di affezione, deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio	3. Il proprietario e il detentore, ai fini della riproduzione di un animale di affezione, devono tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale tutelandone la salute e il benessere."
Art. 10	Art. 10
(Modificazioni alla l.r. 11/2015)	(Modificazioni alla l.r. 11/2015)
1. La rubrica del Capo V del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è soppressa.	ldem
2. Gli articoli da 215 a 219 della l.r. 11/2015 sono sostituiti dai seguenti:	ldem _,
"Art. 215	ldem
(Furto, smarrimento e ritrovamento di animali di affezione)	ldem
di affezione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 219, comma 7, deve comunicare, entro tre giorni, eventuale furto o smarrimento dell'animale ai sevizi veterinari. La comunicazione deve specificare i dati del proprietario o del detentore, i dati identificativi dell'animale, il luogo e la data della scomparsa e	comunicare, entro tre giorni, l'eventuale furto o smarrimento dell'animale al servizio veterinario. La comunicazione deve specificare i dati del proprietario o
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 189, comma 9 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.	
3. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a comunicarne la presenza entro quarantotto ore dal rinvenimento, al comune o al servizio veterinario, fornendo	




le indicazioni necessario el prolovemento	comuno o al continio votorinario formando
le indicazioni necessarie al prelevamento.	comune o al servizio veterinario, fornendo le indicazioni necessarie al prelevamento. Il servizio veterinario provvede alla cattura dei cani vaganti rinvenuti.
Art. 216	ldem
(Soppressione eutanasica)	ldem
affezione deve essere effettuata da medici veterinari esclusivamente con metodi incruenti che non arrechino sofferenza all'animale, preceduta da analgesia ed anestesia profonda, su animali affetti da una malattia inguaribile senza possibilità di miglioramento con alcuna terapia chirurgica o farmacologia. Lo stato di sofferenza dell'animale deve essere documentato da indagini cliniche complete di certificazione medico veterinaria. Tale documentazione, corredata da dichiarazione di avvenuta soppressione, deve essere conservata dal proprietario e dal medico veterinario per almeno due anni dalla data della soppressione. Il medico veterinario deve	incruenti che non arrechino sofferenza all'animale, preceduta da analgesia ed anestesia profonda, su animali affetti da una malattia inguaribile senza possibilità di miglioramento con alcuna terapia chirurgica o farmacologia. Lo stato di sofferenza dell'animale deve essere documentato da indagini cliniche complete di certificazione medico
2. La soppressione eutanasica deve essere riportata nel registro degli animali soppressi, tenuto dal servizio veterinario, con l'indicazione della diagnosi e del motivo della soppressione.	Idem
3. Qualora la soppressione eutanasica è effettuata da medici veterinari liberi professionisti, gli stessi sono tenuti a trasmettere copia della documentazione di cui al comma 1 al servizio veterinario.	ldem
4. E' vietata la soppressione volontaria di animali d'affezione sani o malati curabili di cui si è proprietari elo detentori.	4. È vietata la soppressione volontaria di animali d'affezione sani o affetti da malattie curabili di cui si è proprietari o detentori.
Art. 217	ldem
(Trasporto di animali)	ldem
in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono avere caratteristiche tali	



cubatura d'aria devono essere adeguate	deve essere evitata ogni condizione che possa esporre i soggetti trasportati a lesioni o sofferenze. I mezzi di trasporto devono avere caratteristiche tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
2. E' consentito il trasporto di animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico all'interno di idonei trasportini, fatte salve per i cani che devono essere tenuti al guinzaglio e con la museruola.	2. E' consentito il trasporto di animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblici all'interno di idonei trasportini. I cani senza trasportino devono essere condotti al guinzaglio e con la museruola al seguito.
Art. 218	ldem
(Detenzione degli animali di affezione)	Idem
economiche, i cani che vivono in civili	1. Nel caso di detenzione personale a scopo amatoriale con finalità non economiche, i cani che vivono in civili abitazioni non devono essere confinati permanentemente in locali o terrazze né mantenuti in condizioni d'isolamento.
cani per finalità ludico sportive devono essere sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e devono espitare gli animali di affezione in recinti e	2. Le strutture adibite alla detenzione dei cani per finalità ludico sportive devono essere costruite tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni dell'animale e sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente. I recinti e i box devono essere confortevoli e mantenuti in buone condizioni igienico-sanitarie.
cani per finalità economiche devono essere sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e devono	3. Le strutture adibite alla detenzione degli animali di affezione per finalità economiche devono essere costruite tenendo conto delle caratteristiche etologiche specie specifiche e dei bisogni dell'animale e sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente. I recinti e i box devono essere mantenuti in buone condizioni igienico-sanitarie. La detenzione in gabbie deve essere limitata e legata a particolari esigenze eccezionali.
4. La Giunta regionale, con proprio atto	ldem



per la detenzione degli animali di affezione, stabilisce i requisiti dei recinti, dei box e delle gabbie e le modalità di detenzione degli animali ivi ospitati.	
5. E' vietata la detenzione dei cani alla catena.	ldem
Art. 219	ldem
(Identificazione e registrazione all'anagrafe regionale degli animali di affezione)	ldem
registrarlo all'anagrafe regionale informatizzata, collocata nel Sistema Informativo Veterinario ed Alimenti (SIVA) e connessa con l'Anagrafe nazionale, entro sessanta giorni di vita dell'animale o	1. Il proprietario di un cane è tenuto a registrarlo all'anagrafe regionale informatizzata, collocata nel Sistema Informativo Veterinario ed Alimenti (SIVA) e connessa con l'Anagrafe nazionale, entro sessanta giorni di vita dell'animale o entro dieci giorni dal possesso nel caso di animale non registrato. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione, effettuata a qualunque titolo.
2. Il cane è identificato mediante inserimento sottocutaneo nella regione del collo, dietro il padiglione auricolare sinistro, di un microchip conforme alle norme ISO.	ldem
3. L'applicazione del microchip deve essere effettuata esclusivamente dal servizio veterinario o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati ad accedere all'anagrafe di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, con proprio atto.	Idem
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione del cane identificato, nell'anagrafe regionale. Il certificato di iscrizione deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.	
verificare la presenza dell'identificativo del cane. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista autorizzato deve informare il proprietario o il detentore degli	presenza del microchip identificativo del



mancanza al servizio veterinario. L'inosservanza di tale adempimento comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3.	
6. I comuni, nel caso di cani randagi rinvenuti sul proprio territorio, provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo tramite il servizio veterinario.	ldem
7. Il proprietario o il detentore del cane registrato all'anagrafe regionale deve comunicare al servizio veterinario:	ldem
a) lo smarrimento del cane, entro tre giorni;	a) lo smarrimento del cane, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 215, comma 1;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria, entro tre giorni;	b) il furto del cane, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 215, comma 1;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario, entro dieci giorni;	Idem
d) la morte del cane, entro dieci giorni;	ldem
e) la variazione di residenza, entro dieci giorni.	ldem
identificazione degli stessi, mediante inoculazione sottocutanea di un microchip	8. Il proprietario di gatti può provvedere, secondo quanto previsto al comma 3, alla identificazione degli stessi, mediante inoculazione sottocutanea di un microchip conforme alle norme ISO e contestuale registrazione all'anagrafe regionale.
	8 bis. L'identificazione e iscrizione nell'anagrafe regionale di un gatto, ai sensi dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, è obbligatoria nel caso di vendita o cessione dell'animale.
veterinario libero professionista	9. Il servizio veterinario o il medico veterinario libero professionista autorizzato, effettuati gli adempimenti di



l'avvenuta iscrizione all'anagrafe regionale	proprietario il documento di identità dell'animale, conforme alle indicazioni
addebitato il costo dell'apposizione del microchip. Le persone disabili sono esonerate da tale costo in caso di	10. Salvo quanto previsto all'articolo 219 quinquies, comma 5, al proprietario del cane o del gatto è addebitato il costo dell'apposizione del microchip. Le persone disabili sono esonerate da tale costo in caso di microchippatura di cani effettuata presso il servizio veterinario.
11. I cani non possono essere intestati a soggetti che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età.	11. I cani non possono essere intestati a soggetti che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età o a persone che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui al Libro II, Titolo IX bis e di cui all'articolo 727 del codice penale.
12. I comuni devono dotare la propria polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip conforme alle norme ISO, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.".	
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cani identificati mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina, in conformità alla 1. 281/1991.".	
Art. 11	ldem
(Integrazione alla I.r. 11/2015)	Idem
1. Dopo l'articolo 219 della l.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti:	Idem
"Art. 219/bis	ldem
(Controllo del randagismo e affidamento temporaneo e definitivo)	Idem
1. I cittadini e le associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 212 segnalano al comune o al servizio veterinario, la presenza di cani vaganti sul territorio regionale. Il servizio	



veterinario provvede alla cattura degli stessi.

- vaganti, ritrovati o catturati sul territorio vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del comune e ha l'obbligo di collocarli del comune e, dopo il periodo di presso un canile rifugio o un canile privato osservazione convenzionato, osservazione nel canile sanitario, condizioni di cui al comma 3, ha informandone il servizio veterinario. Il l'obbligo di collocarli presso un canile colonie feline.
- 2. Il Sindaco è responsabile dei cani 2. Il Sindaco è responsabile dei cani nel canile dopo il periodo di ovvero qualora non ricorrano Sindaco è altresì responsabile delle rifugio o un canile privato convenzionato adibito a canile rifugio. La collocazione presso il canile privato convenzionato può avvenire solo qualora non sia presente un canile rifugio ovvero non possibile il ricovero presso altresì quest'ultimo. Sindaco è ll. responsabile delle colonie feline di cui all'articolo 219 quater.
- catturati. 3. I cani vaganti cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico del proprietario.
- laddove 3. Fermi i casi di maltrattamento o identificati, devono essere restituiti al abbandono previsti dal codice penale. i proprietario, salvo i casi di maltrattamento cani vaganti catturati, laddove identificati, previsti dal codice penale. Le spese di devono essere restituiti al proprietario o al detentore. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico di questi ultimi.
- 4. I cani randagi catturati sono identificati 4. I cani randagi catturati sono identificati motivazione, può disporre l'affidamento servizio garantire il buon trattamento dell'animale.
- ai sensi dell'articolo 219 e immessi nei ai sensi dell'articolo 219 e introdotti nei canili sanitari dove è effettuata la profilassi canili sanitari dove sono effettuate la sanitaria. Il servizio veterinario, previa profilassi e l'assistenza sanitarie. Il veterinario, in alternativa temporaneo del cane stesso al soggetto all'immissione nei canili sanitari e che lo ha rinvenuto o ad un'associazione previa motivazione, può disporre, in di volontariato iscritta nell'elenco di cui particolare se si tratta di cuccioli, all'articolo 212. Tali soggetti devono l'affidamento temporaneo del cane stesso al soggetto che lo ha rinvenuto, a privati cittadini che ne facciano richiesta o ad un'associazione di volontariato iscritta nell'elenco di cui all'articolo 212. Gli affidatari devono garantire il buon trattamento dell'animale.
- provvede 5. veterinario 5. 11 servizio all'osservazione dell'animale assegnate all'osservazione, presso temporaneamente presso la dell'affidatario 0 dell'associazione di volontariato.
- provvede servizio veterinario profilassi alla l'abitazione all'assistenza dell'animale sanitaria temporaneamente presso struttura affidato l'abitazione dell'affidatario o presso la struttura dell'associazione di volontariato.
- 6. Qualora i cani randagi di cui al comma 6. Qualora i cani randagi di cui al comma



4 non siano reclamati entro il termine di 4 non siano reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura, l'affidamento temporaneo diventa definitivo.

- sessanta giorni dalla cattura o dal rinvenimento, e venga accertato il buon trattamento. l'affidamento. temporaneo diventa definitivo.
- sterilizzati prima della cessione definitiva o del loro trasferimento nei canili rifugi o. territorio.
- 7. I cani e i gatti, di norma, vengono 7. I cani, di norma, vengono sterilizzati prima dell'affidamento definitivo o del loro trasferimento nei canili rifugio o nei nel caso di gatti, di reimmissione sul canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio.
- 8. I cani o i gatti, ivi compresi quelli 8. vaganti e quelli ospitati presso canili normativa statale vigente, i cani, ivi sanitari, canili rifugio, canili privati convenzionati o oasi feline, non possono quelli ospitati presso i canili di cui. essere destinati alla sperimentazione, né all'articolo 219 ter, e i gatti, ivi soppressi salvo guanto dall'articolo 216.
- Fermo quanto previsto dalla compresi quelli vaganti, randagi e previsto compresi quelli vaganti, liberi, colonia e quelli ospitati presso le oasi feline, non possono essere destinati alla sperimentazione, né soppressi quanto previsto dall'articolo 216.
- 9. AI fine di favorire definitivo di cani, i canili rifugio e i canili l'adozione di cani, i canili rifugio e i canili privati convenzionati devono prevedere privati convenzionati adibiti a canile giornalmente regolari orari di apertura al rifugio devono consentire l'accesso pubblico delle strutture medesime per alle consentire un agevole accesso ai soggetti secondo procedure concordate tra i interessati.
- l'affidamento 9. Al fine di favorire e promuovere volontariato. associazioni di Comuni, i gestori dei canili e le associazioni medesime, e devono prevedere giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture non inferiori alle due ore al giorno, per consentire un agevole accesso ai soggetti interessati.
- Allo di garantire 10. SCODO definitivo di cani, non di nell'elence di cui all'articolo 212.
- il 10. Allo scopo di garantire il benessere benessere degli animali, nel caso di dei cani, sia in caso di affidamento che adozione non possono essere possono essere consegnati più di due consegnati più di due animali nel periodo animali nel periodo temporale di un anno temporale di un anno per ciascun per ciascun richiedente. Tale limite non si richiedente. Tale limite non si applica nel applica nel caso di associazioni iscritte caso di associazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 371.
- 11. 11 richiedente, al fine 11. possedere dell'affidamento, deve maggiore età ed i requisiti previsti dalla possedere la maggiore età ed inoltre normativa vigente. Lo stesso deve deve sottoscrivere apposita richiesta di sottoscrivere, inoltre, apposita richiesta di affidamento o adozione contenente, tra affidamento contenente.
- Ш richiedente. la dell'affidamento che dell'adozione, deve l'altro, l'altro, l'impegno ad acconsentire



l'impegno ad acconsentire al controllo sull'animale da parte dei soggetti preposti.	controllo, da parte del servizio veterinario, sull'animale affidato.
	11 bis. Il servizio veterinario, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, sia in caso di affidamento che di adozione, provvede ad effettuare i necessari controlli pre e post affido.
gatti e altri animali d'affezione a chi ha riportato condanne passate in giudicato per maltrattamento, malgoverno,	12. E' vietato l'affidamento o l'adozione di cani, gatti e altri animali d'affezione a chi ha riportato condanne definitive per maltrattamento, uccisione di animali o provvedimento di sequestro e/o confisca di animali da parte dell'autorità competente.
Art. 219/ter	ldem
(Canili)	ldem
lotta al randagismo, si effettua nelle seguenti strutture, che devono essere	1. L'accoglienza dei cani, ai fini della lotta al randagismo, si effettua nelle seguenti strutture, che devono essere sottoposte alle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e devono garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti previsti e degli standard di benessere animale:
dai comuni singoli o associati direttamente o mediante la stipula di apposite convenzioni con le associazioni di	a) canili sanitari e canili rifugio, gestiti dai comuni singoli o associati direttamente o mediante la stipula di apposite convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte all'elenco di cui all'articolo 212 o con i soggetti privati di cui all'articolo 209, comma 1, lettera d);
b) canili privati convenzionati con comuni singoli o associati.	Idem
2. I canili di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:	ldem
a) idonea distanza da abitazioni e centri abitati;	Idem
b) approvvigionamento idrico;	ldem
c) scarichi conformi alla normativa vigente;	ldem
d) ricoveri individuali o per più animali, costituiti almeno da una zona riparata, facilmente lavabile e disinfettabile;	Idem
e) un locale adibito allo stoccaggio e alla	Idem




preparazione dei mangimi, nonché spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale adibito alla cura degli animali, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;	·
f) apertura al pubblico per le adozioni.	f) apertura al pubblico per le adozioni secondo quanto previsto dall'articolo 219 bis, comma 9.
3. I canili sanitari ed i canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario devono inoltre possedere i seguenti locali:	ldem
a) un ambulatorio per primi interventi di pronto soccorso e per la profilassi sanitaria;	ldem
b) un locale per l'isolamento ed il controllo di eventuali malattie infettive;	ldem
c) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;	ldem
d) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;	ldem
e) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cuccioli.	e) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cuccioli e delle femmine in allattamento.
convenzionati devono garantire la quotidiana assistenza di un medico veterinario libero professionista in qualità di direttore sanitario e, all'occorrenza, di	4. I canili rifugio e i canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio devono garantire la quotidiana assistenza di un medico veterinario libero professionista in qualità di direttore sanitario e, all'occorrenza, di un medico veterinario esperto in medicina comportamentale.
canili sanitari e nei canili privati	5. Il controllo, la profilassi e l'assistenza sanitaria nei canili sanitari e nei canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario sono assicurati dal servizio veterinario.
6. I canili sanitari devono essere, fisicamente e funzionalmente, separati dalle altre strutture dove vengono detenuti i cani.	6. I canili sanitari e i canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario devono essere, fisicamente e funzionalmente, separati dalle altre strutture dove vengono detenuti i cani.
7. Nei canili rifugio e nei canili privati convenzionati possono essere tenuti in	7. Nei canili rifugio e nei canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio



custodia, a pagamento, animali di affezione.	possono essere tenuti in custodia, a pagamento, animali di affezione di privati.
8. Le strutture di cui al comma 1 devono registrare su supporto informatico, gli ingressi, le uscite e i decessi degli animali attraverso l'utilizzo del SIVA.	ldem
9. Le strutture per il ricovero e/o per il recupero dei cani a rischio aggressività sono autorizzato dalle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio.	soppresso
10. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce:	9. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i requisiti strutturali, tecnici e gestionali delle strutture di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi di adeguamento per quelle non in possesso dei requisiti medesimi.
a) i requisiti strutturali, tecnici e gestionali delle strutture di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi di adeguamento delle strutture non in possesso dei requisiti previsti;	ldem
b) le caratteristiche delle strutture adibite ad ospitare i cani a rischio di aggressività.	ldem
Art. 219/quater	ldem
(Colonie e oasi feline)	ldem
che vivono allo stato libero disponendone il mantenimento nel loro habitat naturale.	1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà favorendone il mantenimento nel loro habitat naturale. Il servizio veterinario può provvedere al ricovero temporaneo dei gatti solamente per motivi di cura, anche a seguito di intervento di soccorso o di recupero per malattie debilitanti o per decorso post-operatorio.
territorio di propria competenza assicurandone custodia, identificazione, mantenimento e cure. Il comune, previo	dispone il trasferimento in luoghi ritenuti più idonei e di maggior garanzia in termini di sopravvivenza e benessere.
3. Il comune, in collaborazione con i	ldem



servizi veterinari, provvede a censire le colonie feline.	
4. I gatti della colonia felina sono sterilizzati, curati, vaccinati e reimmessi nel gruppo cui appartengono, dal servizio veterinario.	identificati, sterilizzati e curati dal servizio
volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 212 possono gestire a proprie spese le colonie feline, previo accordo con il comune e con l'azienda unità	all'articolo 212 possono gestire a proprie spese le colonie feline, previo accordo
l'allontanamento dei gatti dalla colonia	veterinario, può disporre l'allontanamento dei gatti dalla colonia felina ove si renda necessario per la loro tutela o per gravi
alle esigenze etologiche e fisiologiche degli gatti ospitati e devono consentire, al fine di agevolare le adozioni, l'ingresso al pubblico e il libero accesso alle associazioni di volontariato. Nelle oasi feline è assicurato ricovero, custodia, identificazione,	mediante convenzioni con le
Art. 219/quinquies	Idem
(Medicina veterinaria)	Idem
1. Gli interventi di medicina	ldem



veterinaria erogati agli animali di affezione consistono in prestazioni di primo livello e di secondo livello.	
2. Le prestazioni di primo livello, erogate dal servizio veterinario o da medici veterinari liberi professionisti consistono, in particolare, nei seguenti interventi:	
 a) inoculazione del microchip e iscrizione nell'anagrafe regionale; 	ldem
b) profilassi vaccinale;	Idem
c) profilassi e cura di endo ed ectoparassitosi;	ldem
d) profilassi e cura di malattie zoonotiche;	ldem
e) prevenzione e controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;	Idem
f) interventi clinici e chirurgici di base e di primo soccorso.	ldem
consistono in interventi complessi, anche urgenti, e sono erogate, previa stipulazione di protocollo d'intesa con la Regione, dall'Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università degli Studi di Perugia o da strutture private	3. Le prestazioni di secondo livello consistono in interventi complessi, anche urgenti, e sono erogate, previa stipulazione di protocollo d'intesa con la Regione, dall'Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università degli Studi di Perugia o da strutture private autorizzate per lo svolgimento di tali attività.
erganizzane servizi di pronto intervento,	4. Il servizio veterinario organizza servizi di pronto intervento, notturno e festivo, per garantire l'erogazione delle prestazioni veterinarie nei confronti di cani e gatti vaganti. Le spese per le prestazioni erogate a cani o gatti riconducibili ad un proprietario o ad un detentore sono, in ogni caso, a carico di questi ultimi.
5. La Regione promuove interventi finalizzati all'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite ai cani di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico, di persone disabili e di cani e gatti destinati agli IAA.	5. La Regione promuove l'attuazione di campagne straordinarie finalizzate all'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, con particolare riferimento alle microchippature e alle sterilizzazioni, ai cani di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili, e ai cani e gatti impiegati negli IAA.
	IAA.



6. Nell'ambito di ciascuna azienda unità sanitaria locale deve essere sempre assicurata la presenza di un canile sanitario dotato di un ambulatorio veterinario in grado di erogare le prestazioni di primo livello di cui al comma 2.	
Art. 219/sexies	ldem
(Cani morsicatori e aggressivi)	(Cani morsicatori e a rischio di aggressività)
86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), a seguito di morsicatura o aggressione i servizi- veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni	1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), a seguito di morsicatura o aggressione il servizio veterinario attiva un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in	l'incolumità pubblica e degli altri animali, stabilisce le misure di
	3. Il servizio veterinario tiene un registro aggiornato dei cani valutati a rischio di aggressività ai sensi del comma 2.
di cui al comma 3 stipulane una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. I proprietari dei cani applicano agli stessi guinzaglio e museruola quando si	civile per danni contro terzi causati dal proprio cane, ed inoltre, devono
terapeutico comportamentale, i—servizi veterinari accertino l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario, il	5. Qualora, al termine del trattamento comportamentale, il servizio veterinario accerti l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario, il comune provvede al sequestro ed alla confisca del




confisca del cane.	cane.
custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato. Lo stesso deve sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico	6. Il proprietario può rinunciare alla custodia del cane valutato a rischio elevato. Lo stesso deve sostenere le spese di mantenimento e del trattamento comportamentale, fino all'eventuale cambiamento di proprietà.
come irrecuperabile può essere mantenuto, a spese del proprietario, presso strutture autorizzate o ceduto ad	7. Qualora un cane venga valutato come irrecuperabile, lo stesso può essere mantenuto, a spese del proprietario, presso un'associazione iscritta all'elenco di cui all'articolo 212 ovvero ceduto all'associazione medesima.
Art. 219/septies	ldem
(Sanzioni)	ldem
1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente Capo, si applicano le seguenti sanzioni:	ldem
a) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 214, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g) e m);	a) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 214, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), f bis) e m) e 218, comma 5;
b) da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 214, comma 2, lettere h) e i) e 219 bis, comma 8;	ldem
	c) da euro 25,00 a euro 150,00 per ogni animale, per chi viola la disposizioni di cui all'articolo 217, commi 1 e 2;
d) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 216, commi 1, 2 e 3 e 219, comma 7;	ldem
e) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 219, comma 1 e 219/sexies, comma 4;	ldem
	f) da euro 250,00 a euro 1.300,00 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 218, commi 2 e 3 e 219 ter, comma 1.
g) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 4, fatta salva l'applicazione del codice penale.	g) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 4.



2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo.". Art. 12 (Integrazione all'articolo 222) 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 222 della Ir. 11/2015 è aggiunto il seguente: "3 bis. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo.". Art. 13 (Modificazione all'articolo 223) 1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 223 della Ir. 11/2015 le parole " la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune". Art. 13 bis (Modificazione all'articolo 224) 1. Al comma 2 dell'articolo 224 della Ir. 11/2015 le parole " e la polizia provinciale" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della Ir. 11/2015 le parole " e la polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della Ir. 11/2015 le parole " della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della Ir. 11/2015 e parole " della polizia provinciale e" sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 224 della Ir. 11/2015 le parole " della polizia provinciale e" sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 225 della Ir. 11/2015 e parole " della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della Ir. 11/2015 e parole " della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della Ir. 11/2015 e parole " della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 2 dell'articolo 226 della Ir. 11/2015 e parole " della polizia provinciale" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Al comma 2 dell'articolo 226 della Ir. 11/2015 e parole " della polizia		
(Integrazione all'articolo 222) 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 222 della I.r. 11/2015 è aggiunto il seguente: "3 bis. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo.". Art. 13 (Modificazione all'articolo 223) 1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 223 della I.r. 11/2015 le parole "la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune". Art. 13 bis (Modificazione all'articolo 224) 1. Al comma 2 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "e la polizia provinciale" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 2. Al comma 3 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sottiuti dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente." Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)	amministrative di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi	
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 222 della I.r. 11/2015 è aggiunto il seguente: "3 bis. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo.". Art. 13 (Modificazione all'articolo 223) 1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 223 della I.r. 11/2015 le parole "la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune". Art. 13 bis (Modificazione all'articolo 224) 1. Al comma 2 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "e la polizia provinciale" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente." Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)	Art. 12	Art. 12
I.r. 11/2015 è aggiunto il seguente: "3 bis. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo.". Art. 13 (Modificazione all'articolo 223) 1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 223 della I.r. 11/2015 le parole " la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune". Art. 13 bis (Modificazione all'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole " la polizia provinciale" sono soppresse. 2. Al comma 2 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole " e la polizia provinciale" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225 della I.r. 11/2015 le parole "della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente." Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)	(Integrazione all'articolo 222)	(Integrazione all'articolo 222)
amministrative di cui ai commi 1 e 3 sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo.". Art. 13 (Modificazione all'articolo 223) 1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 223 della I.r. 11/2015 le parole " la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune". Art. 13 bis (Modificazione all'articolo 224) 1. Al comma 2 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "e la polizia provinciale" sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente." Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)		ldem
(Modificazione all'articolo 223) 1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 223 della I.r. 11/2015 le parole " la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune". Art. 13 bis (Modificazione all'articolo 224) 1. Al comma 2 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "e la polizia provinciale" sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente." Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)	amministrative di cui ai commi 1 e 3 sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti	
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 223 della I.r. 11/2015 le parole " la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune". Art. 13 bis (Modificazione all'articolo 224) 1. Al comma 2 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "e la polizia provinciale" sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente." Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)	Art. 13	Art. 13
della I.r. 11/2015 le parole " la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il comune". Art. 13 bis (Modificazione all'articolo 224) 1. Al comma 2 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "e la polizia provinciale" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 2. Al comma 3 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente." Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)	(Modificazione all'articolo 223)	(Modificazione all'articolo 223)
(Modificazione all'articolo 224) 1. Al comma 2 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "e la polizia provinciale" sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente." Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)	della I.r. 11/2015 le parole " la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il	ldem
1. Al comma 2 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "e la polizia provinciale" sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente.". Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)		Art. 13 bis
11/2015 le parole "e la polizia provinciale" sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 224 della I.r. 11/2015 le parole "della polizia provinciale e" sono soppresse. Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente." Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)		(Modificazione all'articolo 224)
Art. 14 (Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente." 11/2015 le parole "della polizia provinciale e" sono soppresse. (Modificazione all'articolo 225) Idem Idem Idem Idem Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)		11/2015 le parole "e la polizia
(Modificazione all'articolo 225) 1. Il comma 1 dell'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente." Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 225)		11/2015 le parole "della polizia
1. Il comma 1 dell'articolo 225 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente.". Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)	Art. 14	Art. 14
11/2015 è sostituito dal seguente: "1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente.". Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)	(Modificazione all'articolo 225)	(Modificazione all'articolo 225)
una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario territorialmente competente.". Art. 14 bis (Modificazione all'articolo 226)		ldem
(Modificazione all'articolo 226)	una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario	Idem
		Art. 14 bis
1. Al comma 2 dell'articolo 226 della l.r.		(Modificazione all'articolo 226)
		1. Al comma 2 dell'articolo 226 della i.r.



	11/2015 le parole "alla polizia
	provinciale," sono soppresse.
	Art. 14 ter
	(Sostituzione dell'articolo 227)
	1. L'articolo 227 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:
	"Art. 227 (Competenze dei Comuni)
	1. l Comuni mettono in atto tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti di animali, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 228, comma 1, lettera a)".
	Art. 14 quater
	(Sostituzione dell'articolo 228)
	1. L'articolo 228 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:
	"Art. 228 (Competenze della Regione)
	1. Per le finalità di cui all'articolo 220 la Giunta regionale con proprio atto:
	a) stabilisce le misure per prevenire, contrastare e monitorare il fenomeno degli avvelenamenti di animali, indicando compiti e responsabilità, nonché coordinando i flussi informativi;
	b) aggiorna ogni due anni la lista dei prodotti velenosi che a causa del loro uso oltre che per la finalità loro propria, anche per la preparazione di esche o bocconi avvelenati, devono essere sottoposti a regime controllato mediante utilizzazione di appositi registri."
Art. 15	Art. 15
(Sostituzione dell'articolo 239)	(Sostituzione dell'articolo 239)
1. L'articolo 239 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:	ldem
"Art. 239	Idem
(Identificazione zone per nuove farmacie)	ldem



1. I comuni, sentiti le aziende unità sanitarie locali e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identificano le zone nelle quali collocare le nuove farmacie e trasmettono i relativi provvedimenti alla Giunta regionale.	ldem
2. La Giunta regionale prende atto dei provvedimenti di cui al comma 1 con apposita deliberazione da adottare entro il 31 marzo di ogni anno. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale.".	ldem
TITOLO II	TITOLO II
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 11/2015	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 11/2015
PARTE II	PARTE II
SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI
Art. 16	Art. 16
(Sostituzione dell'articolo 265)	(Sostituzione dell'articolo 265)
L'articolo 265 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:	ldem
"Art. 265	ldem .
(Il comune)	ldem
1. Il comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e svolge le attività di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).	ldem
2. I comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative) con la forma associativa della convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I comuni associati in convenzione esercitano le funzioni sociali e provvedono all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali tramite le Zone sociali di cui	Idem



all'articolo 268 bis.	
3. La convenzione di cui al comma 2 deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. La convenzione deve inoltre stabilire le modalità e i criteri per l'assegnazione del personale qualora in carico agli ATI.	stabilire, in coerenza con lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali di cui al medesimo comma 2, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
4. La convenzione deve altresì prevedere, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del d.lgs. 267/2000, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi, denominato Comune capofila, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.	ldem
5. La convenzione deve inoltre stabilire le modalità di approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti sociali zonali, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000.".	l .
Art. 17	Art. 17
(Abrogazione dell'articolo 266)	(Abrogazione dell'articolo 266)
1. L'articolo 266 della l.r. 11/2015 è abrogato.	ldem
-'Art. 18	Art. 18
(Abrogazione dell'articolo 267)	(Abrogazione dell'articolo 267)
1. L'articolo 267 della l.r. 11/2015 è abrogato.	ldem
Art. 19	Art. 19
(Integrazione alla I.r. 11/2015)	(Integrazione alla I.r. 11/2015)
Dopo l'articolo 268 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:	ldem
"Art. 268 bis	ldem
(Zone sociali)	Idem
1. Le Zone sociali sono articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti sanitari di cui all'articolo 22, individuate dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 270. Le	




Zone sociali, tramite il comune capofila, esercitano, in particolare, le seguenti funzioni:	
a) definiscono gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso alle prestazioni e ne verificano il raggiungimento;	Idem
b) provvedono all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali;	ldem
c) provvedono al rilascio dell'accreditamento e istituiscono l'elenco delle strutture accreditate;	Idem
d) garantiscono l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza organizzati nelle Zone sociali;	ldem
e) curano le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale;	ldem
f) garantiscono l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari e la attuano mediante accordi di programma con l'Azienda USL competente.	Idem
2. Presso il Comune capofila della Zona sociale è attivata una apposita struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata "Ufficio di piano". Il Comune capofila della Zona sociale nomina il responsabile sociale di zona, designato dalla Conferenza di zona.	ldem
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni della Zona sociale, previo accordo con le organizzazioni sindacali, ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento	




della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale.	
4. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, trasmette alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulle attività svolte.	ldem
5. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, definisce con regolamento le modalità e i criteri per il proprio funzionamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale che tengono conto dei principi di differenziazione ed adeguatezza e della autonomia organizzativa dei comuni.	Idem
6. Le attività socio sanitarie integrate, individuate dal Piano attuativo locale (PAL) e dal Programma attuativo territoriale (PAT) di cui al d.lgs. 502/1992, sono svolte da personale con adeguate competenze tecnico professionali in materia sociale a disposizione della Zona sociale e da personale dipendente dalle aziende unità sanitarie locali.	ldem
7. Il coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale è effettuato dalla Conferenza di zona di cui all'articolo 271.	ldem
8. Nell'ambito della Zona sociale sono istituiti:	Idem
a) il Tavolo zonale di concertazione di cui all'articolo 271 bis;	Idem
b) i Tavoli zonali di coprogettazione di cui all'articolo 271 ter.".	ldem
Art. 20	Art. 20
(Sostituzione dell'articolo 269)	(Sostituzione dell'articolo 269)
L'articolo 269 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:	ldem
"Art. 269	ldem
(Aziende pubbliche di servizi alla persona e persone giuridiche di diritto privato)	Idem
1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di diritto	Idem



privato di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) sono inserite nel sistema pubblico di programmazione, progettazione e attuazione dei servizi e degli interventi sociali.	
2. Le funzioni dei soggetti di cui al comma 1 si realizzano, prevalentemente, attraverso la produzione e l'offerta dei servizi e interventi social, socio sanitari e socio educativi.".	ldem
Art. 21	Art. 21
(Modificazioni all'articolo 270)	(Modificazioni all'articolo 270)
(Modificazioni all'articolo 270) 1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 270 della I.r. 11/2015, le parole: "di cui all'articolo 275, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 271 bis".	
1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 270 della I.r. 11/2015, le parole: "di cui all'articolo 275, comma 1" sono sostituite	(Modificazioni all'articolo 270)
1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 270 della I.r. 11/2015, le parole: "di cui all'articolo 275, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 271 bis". 2. Al comma 7 dell'articolo 270 della I.r. 11/2015, il numero di riferimento: "274" è	(Modificazioni all'articolo 270) Idem
1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 270 della I.r. 11/2015, le parole: "di cui all'articolo 275, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 271 bis". 2. Al comma 7 dell'articolo 270 della I.r. 11/2015, il numero di riferimento: "274" è sostituito dal seguente: "273".	(Modificazioni all'articolo 270) Idem Idem
1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 270 della I.r. 11/2015, le parole: "di cui all'articolo 275, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 271 bis". 2. Al comma 7 dell'articolo 270 della I.r. 11/2015, il numero di riferimento: "274" è sostituito dal seguente: "273". Art. 22	(Modificazioni all'articolo 270) Idem Idem Art. 22
1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 270 della I.r. 11/2015, le parole: "di cui all'articolo 275, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 271 bis". 2. Al comma 7 dell'articolo 270 della I.r. 11/2015, il numero di riferimento: "274" è sostituito dal seguente: "273". Art. 22 (Sostituzione dell'articolo 271) 1. L'articolo 271 della I.r. 11/2015 è	(Modificazioni all'articolo 270) Idem Idem Art. 22 (Sostituzione dell'articolo 271)
1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 270 della I.r. 11/2015, le parole: "di cui all'articolo 275, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 271 bis". 2. Al comma 7 dell'articolo 270 della I.r. 11/2015, il numero di riferimento: "274" è sostituito dal seguente: "273". Art. 22 (Sostituzione dell'articolo 271) 1. L'articolo 271 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:	(Modificazioni all'articolo 270) Idem Idem Art. 22 (Sostituzione dell'articolo 271) Idem



2. La Conferenza di Zona delibera validamente con la presenza di sindaci o loro assessori delegati che rappresentano almeno la maggioranza dei comuni e la maggioranza dei residenti nella Zona sociale.	ldem
3. Le deliberazioni della Conferenza di Zona si intendono approvate se ottengono voti favorevoli che corrispondono ad almeno la metà più uno dei comuni presenti e ad almeno la maggioranza assoluta dei residenti negli stessi. Il coordinamento dei lavori della Conferenza di Zona è affidato ad un componente individuato dalla Conferenza stessa.	Idem
4. La Conferenza di Zona adotta i regolamenti sociali zonali e il Piano sociale di zona; gli stessi sono approvati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000, con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 265.	ldem
5. La Conferenza di Zona si dota di un regolamento per il proprio funzionamento.	ldem
A 00	Art. 23
Art. 23	Art. 23
(Integrazione alla I.r. 11/2015)	(Integrazione alla I.r. 11/2015)
(Integrazione alla I.r. 11/2015) 1. Dopo l'articolo 271 della I.r. 11/2015	(Integrazione alla I.r. 11/2015)
(Integrazione alla I.r. 11/2015) 1. Dopo l'articolo 271 della I.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti:	(Integrazione alla I.r. 11/2015) Idem
(Integrazione alla I.r. 11/2015) 1. Dopo l'articolo 271 della I.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti: Art. 271 bis	(Integrazione alla I.r. 11/2015) Idem Idem
(Integrazione alla I.r. 11/2015) 1. Dopo l'articolo 271 della I.r. 11/2015 sono aggiunti i seguenti: Art. 271 bis (Tavolo zonale di concertazione) 1. Il Tavolo zonale di concertazione costituisce un organismo partecipativo di cui fanno parte le aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici operanti nel territorio con funzioni a rilevanza sociale, le aziende dei servizi alla persona (ASP) e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla I.r. 25/2014, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della I. 328/2000 e le organizzazioni del mondo del lavoro presenti e maggiormente rappresentative	(Integrazione alla I.r. 11/2015) Idem Idem Idem



b) alla valutazione della realizzazione del Piano sociale di zona.	Idem
3. La Zona sociale, tramite il Comune capofila, costituisce il Tavolo zonale di concertazione secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 270.	ldem
4. Le modalità di funzionamento e la durata del Tavolo zonale di concertazione sono definite dal regolamento sociale zonale tenuto conto del Piano sociale di zona di cui all'articolo 272.	ldem
Art. 271 ter	ldem
(Tavoli di coprogettazione)	Idem
1. I Tavoli zonali di coprogettazione costituiscono organismi partecipativi di cui fanno parte le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla l.r. 25/2014 e i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della l. 328/2000.	ldem
2. I Tavoli zonali di coprogettazione consentono la partecipazione alla progettazione dei servizi e degli interventi e alla valutazione della loro realizzazione anche mediante sottoscrizione degli accordi procedimentali di cui all'articolo 279, comma 4.	ldem
3. Le modalità di funzionamento e la durata dei Tavoli zonali di coprogettazione sono definite dal regolamento sociale zonale, tenuto conto del Piano sociale di zona di cui all'articolo 272.".	ldem
Art. 24	Art. 24
(Sostituzione dell'articolo 272)	(Sostituzione dell'articolo 272)
1. L'articolo 272 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:	ldem
"Art. 272	ldem
(Piano sociale di zona)	ldem
Il Piano sociale di zona è lo strumento mediante il quale la Zona sociale programma gli interventi e i servizi sociali e stabilisce i criteri per l'erogazione dei	Idem




servizi sociali e per la loro attuazione.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2. Il Piano sociale di zona contiene, in particolare:	ldem
a) lo stato di attuazione del precedente Piano;	ldem
b) gli obiettivi strategici e le priorità d'intervento;	ldem
c) le modalità organizzative dei servizi, delle prestazioni e degli interventi;	ldem
d) le risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare;	Idem
e) la determinazione delle quote di risorse di cui alla lettera d) poste a carico delle Zone sociali tenendo conto del numero degli abitanti, delle caratteristiche di età degli stessi e delle caratteristiche economiche e geomorfologiche dei territori;	ldem
f) le modalità di integrazione e di coordinamento delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie, educative, della formazione e con gli altri strumenti di programmazione territoriali.	ldem
3. L'Ufficio di piano della Zona sociale, con il coinvolgimento del Tavolo zonale di concertazione, elabora, sulla base del Piano sociale regionale, la proposta di Piano sociale di zona e a tal fine:	ldem
a) effettua la rilevazione dei bisogni del territorio;	ldem
b) tiene conto, ai fini dell'integrazione socio sanitaria:	Idem
del Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) di cui all'articolo 326;	ldem
2) del Piano attuativo delle aziende sanitarie regionali di cui all'articolo 14;	Idem
3) del Programma delle Attività Territoriali (PAT) di distretto di cui all'articolo 15.	ldem
Il Piano sociale di zona, per le attività socio sanitarie integrate, costituisce parte integrante del PAT.	



5) Il Piano sociale di zona ha durata triennale.".	ldem
Art. 25	Art. 25
(Sostituzione dell'articolo 273)	(Sostituzione dell'articolo 273)
L'articolo 273 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:	ldem
"Art. 273	ldem
(Procedimento per l'adozione del Piano sociale di zona)	Idem
1. L'ufficio di Piano della zona sociale trasmette alla Giunta regionale il Piano sociale di zona per l'acquisizione del relativo parere, da rendersi con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 16 della l. 241/1990. Tale parere tiene conto della coerenza del Piano stesso con la programmazione regionale.	Idem
2. Il Piano sociale di zona è adottato dalla Conferenza di zona di cui all'articolo 271, mediante accordo di programma sottoscritto dai comuni della Zona sociale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della I. 328/2000. Con tale accordo le parti si impegnano a concorrere al perseguimento degli obiettivi del Piano sociale di Zona.	ldem
3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di diritto privato di cui alla I.r. 25/2014 e i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della I. 328/2000 sono invitati dall'Ufficio di piano a partecipare all'attuazione del Piano sociale di Zona.".	ldem
Art. 26	Art. 26
(Abrogazione dell'articolo 274)	(Abrogazione dell'articolo 274)
1. L'articolo 274 della l.r. 11/2015 è abrogato.	Idem
Art. 27	Art. 27
(Abrogazione dell'articolo 275)	(Abrogazione dell'articolo 275)
1. L'articolo 275 della l.r.11/2015 è abrogato.	ldem
Art. 28	Art. 28
(Modificazione all'articolo 276)	(Modificazione all'articolo 276)



1. Al comma 1 dell'articolo 276 della l.r. 11/2015, le parole ", di cui all'articolo 282, " sono soppresse.	ldem
Art. 29	Art. 29
(Modificazione all'articolo 277)	(Modificazione all'articolo 277)
1. Al comma 1 dell'articolo 277 della l.r. 11/2015, le parole: ", Province, ATI" sono soppresse.	ldem
Art. 30	Art. 30
(Modificazione all'articolo 279)	(Modificazione all'articolo 279)
1. Al comma 4 dell'articolo 279 della I.r. 11/2015, le parole: "Gli ATI" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali, tramite il Comune capofila,".	Idem
Art. 31	Art. 31
(Abrogazione dell'articolo 282)	(Abrogazione dell'articolo 282)
1. L'articolo 282 della l.r. 11/2015 è abrogato.	ldem
Art. 32	Art. 32
(Abrogazione dell'articolo 283)	(Abrogazione dell'articolo 283)
1. L'articolo 283 della l.r. 11/2015 è abrogato.	ldem
Art. 33	Art. 33
(Modificazione all'articolo 284)	(Modificazione all'articolo 284)
1. Al comma 1 dell'articolo 284 della l.r. 11/2015, le parole: "dell'articolo 266, comma 2, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 268 bis, comma 1, lettera d)".	ldem
Art. 34	Art. 34
(Modificazione all'articolo 286)	(Modificazione all'articolo 286)
1. Al comma 1 dell'articolo 286 della l.r. 11/2015, le parole: "svolgono le proprie funzioni sociali favorendo" sono sostituite dalla seguente: "favoriscono".	ldem
2. Il comma 2 dell'articolo 286 della I.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:	ldem
"2. Le funzioni sociali di cui al comma 1 sono svolte dalle Zone sociali mediante azioni finalizzate a sostenere e a favorire l'autonoma iniziativa dei privati	ldem



nell'esercizio della stessa funzione sociale.".	
Art. 35	Art. 35
(Modificazioni all'articolo 288)	(Modificazioni all'articolo 288)
1. Al comma 1 dell'articolo 288 della I.r. 11/2015, le parole: "I comuni, singoli o in forma associata, anche con l'apporto delle organizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali, anche con l'apporto delle organizzazioni di volontariato e".	ldem
2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 288 della l.r. 11/2015, le parole: "I comuni, singoli o in forma associata," sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali".	ldem
Art. 36	Art. 36
(Modificazioni all'articolo 310)	(Modificazioni all'articolo 310)
1. Al comma 1 dell'articolo 310 della l.r. 11/2015, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e la parola: "predispongono" è sostituita dalla seguente: "predispone".	ldem
2. Al comma 2 dell'articolo 310 della I.r. 11/2015, le parole: ", sentite le Province," sono soppresse.	ldem
Art. 37	Art. 37
(Modificazione all'articolo 311)	(Modificazione all'articolo 311)
1. Al comma 1 dell'articolo 311 della l.r. 11/2015, le parole: "Le Province e i Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali, tramite il Comune capofila".	ldem
Art. 38	Art. 38
(Modificazioni all'articolo 312)	(Modificazioni all'articolo 312)
1. Al comma 1 dell'articolo 312 della l.r. 11/2015, le parole: "Comuni, Province" sono sostituite dalle seguenti: "Zone sociali tramite il Comune capofila".	ldem
	2. Al comma 4 dell'articolo 312 della l.r. 11/2015, le parole: "dai Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Zone sociali, tramite il Comune capofila".



Art. 39	Art. 39
(Modificazione all'articolo 319)	(Modificazione all'articolo 319)
1. Al comma 2 dell'articolo 319 della l.r. 11/2015, le parole: "socio-sanitari o il comune competenti per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "sanitario o le Zone sociali".	ldem
	Art. 39 bis
	(Modificazioni all'articolo 322)
	1. Al comma 2 dell'articolo 322 della I.r. 11/2015, le parole: "degli ambiti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "delle Zone", e le parole "tavolo alto della concertazione" sono sostituite dalle seguenti: "Tavolo zonale di concertazione di cui all'articolo 271 bis.".
Art. 40	Art. 40
(Modificazione all'articolo 323)	(Modificazione all'articolo 323)
1. Al comma 2 dell'articolo 323 della I.r. 11/2015, le parole: "e alle zone sociali di cui all'articolo 265, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "e alle Zone sociali di cui all'articolo 268 bis".	Idem
Art. 41	Art. 41
(Modificazioni all'articolo 327)	(Modificazioni all'articolo 327)
327 della I.r. 11/2015, le parole: "Ambiti	1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 327 della I.r. 11/2015, le parole: "Ambiti territoriali integrati (ATI)" sono sostituite dalle seguenti: "Zone sociali dei distretti dell'azienda unità sanitaria locale".
327 della I.r. 11/2015, le parole: "ambiti	2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 327 della l.r. 11/2015, è sostituita dalla seguente: "distretti sanitari e Zone sociali.".
3. Il comma 3 dell'articolo 327 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:	Idem
"3. L'Azienda USL e le Zone sociali ricompresi nel suo territorio redigono il Piano attuativo triennale del PRINA.".	
4. Il comma 4 dell'articolo 327 della I.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:	ldem



"4. Il Piano attuativo triennale del PRINA è articolato per distretti sanitari e Zone sociali e individua i servizi aventi come bacino di utenza l'intero territorio delle Zone sociali.".	ldem
5. Al comma 5 dell'articolo 327 della l.r. 11/2015, le parole: "dall'Assemblea dell'ATI" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Conferenza di zona".	ldem
6. Al comma 6 dell'articolo 327 della l.r. 11/2015, le parole: "I distretti socio-sanitari e gli ambiti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "I distretti sanitari e le Zone".	11/2015, le parole: "I distretti socio-sanitari
	6 bis. Al comma 7 dell'articolo 327 della I.r. 11/2015, la parola: "sociosanitario" è sostituita dalla seguente: "sanitario".
Art. 42	Art. 42
(Modificazione all'articolo 342)	(Modificazione all'articolo 342)
1. Al comma 1 dell'articolo 342 della l.r. 11/2015, le parole: "L'ATI competente" sono sostituite dalle seguenti: "La Zona sociale, tramite il Comune capofila,".	ldem
	1 bis. I commi da 2 a 7 della I.r. 11/2015 sono abrogati.
Art. 43	Art. 43
(Modificazioni all'articolo 344)	(Modificazioni all'articolo 344)
1. Al comma 1 dell'articolo 344 della l.r. 11/2015, le parole: "dall'ATI competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla zona sociale tramite il Comune capofila".	
2. Al comma 4 dell'articolo 344 della l.r. 11/2015, le parole: "L'ATI competente" sono sostituite dalle seguenti: "La Zona sociale, tramite il Comune capofila," e le parole: "delle Zone sociali o" sono soppresse.	
Art. 44	Art. 44
(Modificazioni all'articolo 345)	(Modificazioni all'articolo 345)
1. Al comma 5 dell'articolo 345 della l.r. 11/2015, le parole: "L'ATI competente" sono sostituite dalle seguenti: "La Zona sociale, tramite il Comune capofila,".	



2. Al comma 7 dell'articolo 345 della l.r. 11/2015, le parole: "L'ATI competente" sono sostituite dalla seguenti: "La Zona sociale, tramite il Comune capofila,".	ldem
Art. 45	Art. 45
(Modificazioni all'articolo 346)	(Modificazioni all'articolo 346)
1. Al comma 1 dell'articolo 346 della l.r. 11/2015, le parole: "degli ATI" sono sostituite dalla seguenti: "delle Zone sociali" e le parole: "gli ATI" sono sostituite dalle seguenti: "le Zone sociali, tramite il Comune capofila,".	ldem
2. Al comma 2 dell'articolo 346 della I.r. 11/2015, le parole: "Gli ATI" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali" e le parole: "a ciascuna ATI" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascuna Zona sociale".	Idem
3. Al comma 4 dell'articolo 346 della I.r. 11/2015, le parole: "Gli ATI" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali, tramite il Comune capofila," e le parole: "gli ATI adottano" sono sostituite dalle seguenti: "le Zone sociali, tramite il Comune capofila, adottano".	ldem
Art. 46	Art. 46
(Modificazione all'articolo 349)	(Modificazione all'articolo 349)
1. Al comma 2 dell'articolo 349 della l.r. 11/2015, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e le parole: "dagli ATI, predispongono" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Zone sociali, predispone".	ldem
Art. 47	Art. 47
(Modificazioni all'articolo 350)	(Modificazioni all'articolo 350)
1. Al comma 1 dell'articolo 350 della l.r. 11/2015, le parole: "di cui agli articoli 274 e 275" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 271 bis e 271 ter".	Idem
2. Al comma 6 dell'articolo 350 della l.r. 11/2015, le parole: "di cui agli articoli 274 e 275" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 271 bis e 271 ter".	Idem
Art. 48	Art. 48



(Modificazioni all'articolo 354)	(Modificazioni all'articolo 354)
1. Al comma 1 dell'articolo 354 della I.r. 11/2015, le parole: "Gli ATI esercitano" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali, tramite il Comune capofila, esercitano" e le parole: "Gli ATI si avvalgono" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali si avvalgano".	Idem
2. Al comma 3 dell'articolo 354 della l.r. 11/2015, le parole: "Gli ATI" sono sostituite dalle seguenti: "Le Zone sociali, tramite il Comune capofila,".	ldem
Art. 49	Art. 49
(Modificazione all'articolo 357)	(Modificazione all'articolo 357)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 357 della l.r. 11/2015, le parole: "tra il cinque e il dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tra il tre e il dieci per cento".	ldem
	Art. 49
	(Modificazione all'articolo 358)
	1. Al comma 1 dell'articolo 358 della l.r. 11/2015, le parole: ", e 359, comma 5" sono soppresse.
Art. 50	Art. 50
(Abrogazione dell'articolo 359)	(Abrogazione dell'articolo 359)
1. L'articolo 359 della l.r. 11/2015 è abrogato.	ldem
Art. 51	Art. 51
(Modificazioni all'articolo 385)	(Modificazioni all'articolo 385)
1. Al comma 1 dell'articolo 385 della l.r. 11/2015, le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione può".	ldem
2. Il comma 3 dell'articolo 385 della I.r. 11/2015 è abrogato.	Idem
Art. 52	Art. 52
(Modificazione all'articolo 396)	(Modificazione all'articolo 396)
11/2015, le parole: "e le Province" e le parole "96 e 97" sono soppresse e la	1. Al comma 1 dell'articolo 396 della l.r. 11/2015, le parole: "e le Province", sono soppresse, le parole "dagli articoli 95, 96 e 97" sono sostituite dalle seguenti:



seguente: "assume".	"dall'articolo 95" e la parola: "assumono" è sostituita dalla seguente: "assume".
Art. 53	Art. 53
(Modificazioni all'articolo 399)	(Modificazioni all'articolo 399)
1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 399 della l.r. 11/2015, la parola: "ambito" è sostituita dalle seguenti: "Zona sociale".	Idem
2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 399 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:	ldem
"i) un dirigente regionale della struttura competente in materia di politiche attive del lavoro e centri per l'impiego.	ldem
3. Al comma 4 dell'articolo 399 della l.r. 11/2015, le parole: "delle strutture territoriali facenti capo agli ambiti di cui alla delibera del Consiglio regionale 20 dicembre 1999, n. 759" sono sostituite dalle seguenti: "degli uffici di piano delle Zone sociali".	Idem
TITOLO III	TITOLO III
MODIFICAZIONI A NORMA FINANZIARIA E NORME FINALI	MODIFICAZIONI A NORMA FINANZIARIA E NORME FINALI
FINANZIARIA E NORME FINALI	FINANZIARIA E NORME FINALI
FINANZIARIA E NORME FINALI Art. 54	FINANZIARIA E NORME FINALI Art. 54
Art. 54 (Modificazioni all'articolo 408) 1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 408 della I.r. 11/2015, le parole: "per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 153 già previsti dalla abroganda legge regionale 10/1985" sono sostituite dalle seguenti: "per il finanziamento degli oneri della Struttura Regionale di	FINANZIARIA E NORME FINALI Art. 54 (Modificazioni all'articolo 408)
Art. 54 (Modificazioni all'articolo 408) 1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 408 della I.r. 11/2015, le parole: "per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 153 già previsti dalla abroganda legge regionale 10/1985" sono sostituite dalle seguenti: "per il finanziamento degli oneri della Struttura Regionale di Coordinamento di cui all'articolo 153". 2. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 408 della I.r. 11/2015, le parole: "per il finanziamento dei contributi di cui all'articolo 154, comma 2 già previsti dalla abroganda legge regionale 10/1985" sono sostituite dalle seguenti: "per il rimborso	Art. 54 (Modificazioni all'articolo 408) Idem



<u></u>	
408 della I.r. 11/2015, le parole: "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 217, comma 1, lettera a) già previsti dalla abroganda legge regionale 19/1994" sono sostituite dalle seguenti: "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 211, comma 2, lettera a)" e le parole: "previste all'articolo 219" sono sostituite dalle seguenti: "previste all'articolo 219/septies".	
5. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 408 della l.r. 11/2015, le parole: "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 217, comma 1, lettere b), c) e d) già previsti dalla abroganda legge regionale 19/1994" sono sostituite dalle seguenti: "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 211, comma 2, lettere b) e c)" e le parole: "previste all'articolo 219" sono sostituite dalle seguenti: "previste all'articolo 219/septies".	ldem
6. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 408 della l.r. 11/2015 è aggiunta la seguente:	ldem
"o bis) Unità Previsionale di base 12.1.012 (capitolo 2330), per il finanziamento, nei limiti delle risorse statali della I. 281/1991, degli interventi di cui all'articolo 208, comma 1, lettera g) e all'articolo 219 quinquies."	idem
7. Alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 408 della legge regionale 11/2015 le parole "per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 266 già previsti dalla abroganda legge regionale 26/2009" sono sostituite dalle parole "per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 265 e 268/bis".	ldem
Art. 55	Art. 55
(Modificazione dell'articolo 410)	(Modificazione dell'articolo 410)
La lettera dddd) del comma 1 dell'articolo 410 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:	ldem
"dddd) legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la	Idem



non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni);".	
Art. 56	Art. 56
(Norme finali e reviviscenza)	(Norme finali e reviviscenza)
	01. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le indicazioni operative di cui all'articolo 91-bis, comma 3, della l.r. 11/2015, come inserito dall'articolo 6-bis della presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
	02. Le norme regolamentari di cui all'articolo 117, comma 1, della l.r. 11/2015, come modificato dall'articolo 6-quater della presente legge, sono emanate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione di cui all'articolo 211 della l.r. 11/2015, entro	1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il programma annuale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione di cui all'articolo 211, comma 4, della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, della presente legge, anche in assenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa del piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione di cui all'articolo 211, comma 3, della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, della presente legge.
	1 bis. Le associazioni di volontariato per la protezione degli animali già iscritte all'Albo regionale della associazioni per la protezione degli animali ai sensi dell'articolo 218 della l.r. 11/2015, sostituito dall'articolo dall'articolo 10, comma 2, della presente legge, sono iscritte automaticamente all'Elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali di cui all'articolo 212 della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, della presente legge.



	1 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 219 della l.r. 11/2015, come sostituito dall'articolo 10, comma 2, della presente legge, non si applicano ai cani identificati mediante tatuaggio leggibile e già iscritti all'anagrafe canina ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
2. L'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.	ldem
3. La lettera bbb) del comma 1 dell'articolo 410 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 11/2015. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente la legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione).	
	3 bis. Il regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2 (Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie) è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 117, comma 1, della l.r. 11/2015, come modificato dall'articolo 6-quater della presente legge.